

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO**
e **ONGARO BASAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la
violenza sessuale e fisica contro la persona

ONOREVOLI SENATORI. – A seguito di un serrato confronto tra le parlamentari e le promotrici della proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 19 marzo 1980 e non portata ad approvazione si è deciso di presentare nuovamente questo testo per far sì che lo stesso sia presente nella discussione parlamentare unitamente al disegno di legge da noi elaborato.

Si riporta la relazione che accompagna la proposta di legge di iniziativa popolare.

«Onorevoli deputati. – In questi sei mesi, dal 21 settembre 1979, giorno della presentazione della legge in Cassazione, al 19 marzo 1980, intorno alla nostra proposta di legge è esploso in tutta Italia un grosso dibattito, tale da coinvolgere realmente migliaia di donne.

Era questo il nostro scopo principale in coerenza con la nostra pratica di movimento che sceglie e privilegia le donne come propri interlocutori.

Avremmo potuto riportare qui tutti i termini di questo dibattito e la documentazione di ogni singola situazione di violenza che ognuna di noi vive ogni giorno in questa società sessista e patriarcale; ma non abbiamo voluto.

Pretendiamo infatti che chiunque è chiamato a legiferare su questo argomento si sia già informato a sufficienza. La nostra accumulazione di elaborazione e di esperienze costituirà un patrimonio di cui il movimento delle donne si servirà per la propria pratica politica.

Noi donne, oggi più che mai, siamo ancora più convinte che la violenza sessuale è un

delitto contro la persona e non come è considerato ora, contro la morale (articolo 1); è incredibile infatti che se io donna vengo picchiata, offesa, sequestrata, violentata, non sono io l'offesa ma la morale.

Se giustamente affermiamo che lo stupro è un crimine grave contro la persona, ne deriva di conseguenza che la procedibilità deve essere d'ufficio (articolo 6) e non su richiesta della persona offesa (querela di parte). Scopo dichiarato della querela, infatti, è quello di salvaguardare il pudore, l'onore della donna offesa, ma nei fatti tende a proteggere, insieme all'onore dell'uomo che la "tutela" o "la possiede", i violentatori e a dare licenza di violentare. Noi riteniamo invece che la violenza sessuale, in qualunque modo sia esercitata, rivesta carattere grave e sia socialmente pericolosa per cui è inconcepibile lasciare solo alla persona offesa il peso di decidere se denunciare o no il fatto.

Respingiamo perciò con forza l'argomento secondo il quale la procedura d'ufficio ci espropria del nostro diritto all'autodeterminazione. Noi rifiutiamo che ci possa essere autodeterminazione per un reato compiuto da terzi, e anzi lo viviamo come un ulteriore elemento di discriminazione e di falsa tutela che scatta solo nel momento in cui la vittima è una donna e il reato è di carattere sessuale. Certo, con la procedibilità d'ufficio, noi donne abbiamo l'obbligo di essere coraggiose, ma d'altra parte la necessità del coraggio è connaturata al nostro essere donne in molte situazioni della nostra vita. Consideriamo quindi un falso argomento quello secondo cui, con la procedibilità d'ufficio, noi saremo trascinate in tribunale contro la nostra volontà, sia perchè nella stragrande maggioranza dei casi noi sole siamo a conoscenza degli atti di violenza subiti e quindi dipenderà esclusivamente da noi mettere in moto il meccanismo penale, sia perchè quando il fatto invece è di pubblico dominio per questo stesso motivo la querela non serve più allo scopo di tutelare il nostro "pudore".

Riteniamo però indispensabile, proprio perchè si procede d'ufficio, modificare la struttura del processo penale quale è oggi introducendo dei correttivi e riguardo alle domande e al tipo di interrogatori, e riguardo alla pubbli-

cità del processo e ancora alla rapidità del procedimento che vogliamo si svolga per direttissima (articoli 3, 4 e 5).

In particolare, per quanto concerne la costituzione di parte civile, abbiamo ritenuto indispensabile inserirla (articolo 2) nella nostra proposta di legge, anche se ci rendiamo conto che il problema, rivestendo carattere generale, dovrà essere risolto nel suo complesso, perchè troppo spesso la nostra richiesta di costituirci parte civile in un processo per stupro è stata respinta dai magistrati, mentre analoghe richieste da parte di altri organismi rappresentativi di interessi collettivi vengono comunemente accolte. D'altra parte il significato della costituzione di parte civile in un processo per violenza sessuale, non ha tanto il fine di ottenere un risarcimento dei danni subiti, quanto di intervenire ove c'è una sproporzione, uno squilibrio da correggere e non v'è dubbio che la partecipazione di un gruppo accanto alla donna serve per controllare l'operato dei giudici e per non far sentire la donna sola nel processo. Intendiamo con ciò anche ribadire che l'offesa alla libertà sessuale di una donna è anche una offesa inflitta a tutte le donne da sempre considerate oggetti sessuali e quindi tutte potenzialmente stuprabili.

Noi donne rifiutiamo fermamente di essere considerate solo un corpo da usare; per questo rifiutiamo la logica che nel codice vigente separa la violenza carnale e gli atti di libidine. La nostra proposta afferma invece l'esistenza di un solo reato quello appunto della violenza sessuale (articolo 8), dal momento che non vogliamo che la nostra persona sia divisa in aree sulle quali si consuma ora un atto di libidine, ora una violenza carnale, ora un ratto a fine di libidine, ora un ratto a fine di matrimonio.

Quello che conta è la violenza fatta sul nostro corpo contro la nostra volontà, l'umiliazione, l'annullamento in quanto persone che abbiamo subito. E questo riteniamo sia applicabile anche nel caso in cui la persona che offende questo nostro diritto a vivere la sessualità quando e come vogliamo sia il coniuge.

A maggior ragione ci è sembrato necessario introdurre un nuovo reato che è quello della violenza di gruppo (articolo 9), in cui l'attacco

dell'uomo contro la donna è addirittura organizzato.

A proposito poi della causa d'onore, ci sembra superfluo argomentare le ragioni per cui abbiamo voluto abolirla dal momento che la riteniamo un residuo di concezioni ormai ampiamente superate.

Siamo però consapevoli che l'abolizione della causa d'onore aprirà enormi problemi nei casi di infanticidio.

Quello che ci preme ribadire è che venga cancellata la causa d'onore (che, ripetiamo, non è delle donne, ma sempre del maschio) come attenuante di reati particolarmente gravi.

Vogliamo comunque affermare che quelle di noi costrette a consumare un atto tanto grave, sono esse stesse le prime vittime della violenza.

Data l'estrema importanza del problema il movimento delle donne troverà i modi e le sedi per esprimersi a questo riguardo.

Abbiamo ritenuto inoltre di abolire il reato di incesto, che il codice vigente non punisce di per sè ma solo quando ne deriva "pubblico scandalo", perchè respingiamo l'ipocrisia che sta dietro questa formulazione e riteniamo che, allorchè il rapporto incestuoso viene imposto, rientri nei casi di violenza sessuale.

Un discorso sulla violenza non può non tener conto anche della violenza in famiglia sui bambini. Il codice vigente punisce l'abuso, presupponendo quindi lecito l'uso di mezzi di correzione.

Noi riteniamo che l'uso della violenza non sia comunque un metodo educativo valido e ne modifichiamo quindi la normativa (articolo 23). Inoltre contempliamo la possibilità di procedere d'ufficio anche per le lesioni non superiori a dieci giorni (articolo 24), al fine di rompere l'omertà e il silenzio che avvolgono le piccole violenze quotidiane, che assommate le une alle altre diventano un'unica grande violenza».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La violenza sessuale è un delitto contro la persona. Pertanto nel codice penale tutti gli articoli, dall'articolo 8 all'articolo 25, verranno inseriti nel titolo XII: «Dei delitti contro la persona».

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 22 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Per i reati previsti dal titolo IX del libro secondo del codice penale, è ammessa la costituzione di parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione dalla repressione sessuale e la difesa dei diritti delle donne».

Art. 3.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«Le udienze per i dibattimenti relativi ai reati di cui al libro secondo, titolo IX, del codice penale sono pubbliche, salvo che la parte lesa chieda al presidente del tribunale di disporre che il dibattimento si svolga a porte chiuse».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 502-bis. - (*Giudizio direttissimo*). - In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dal titolo IX del

libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 5.

1. Non sono ammesse nel corso di tutto il procedimento per i reati previsti dal titolo IX del libro secondo del codice penale, indagini inerenti alla tecnica fisiologica degli atti di violenza sessuale subiti dalla vittima. Le indagini devono bensì avere come scopo l'accertamento della mancanza di consenso, che non può fondarsi sulla passata vita sessuale della vittima.

Art. 6.

1. L'articolo 542 del codice penale è abrogato.

Art. 7.

1. L'articolo 543 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 519. - (*Violenza sessuale*). - Chiunque con violenza, minaccia o inganno o valendosi della propria autorità, ovvero approfittando di una incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno, ivi compreso il coniuge, a subire o ad assistere ad atti di natura sessuale è punito con la reclusione da due a dieci anni».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 519 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 519-bis. - (*Violenza sessuale compiuta da due o più persone*). - Se il reato di cui all'articolo 519 è compiuto congiuntamente da due o più persone è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Art. 10.

1. L'articolo 520 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 521 del codice penale è abrogato.

Art. 12.

1. L'articolo 522 del codice penale è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 523 del codice penale è abrogato.

Art. 14.

1. All'articolo 605 del codice penale è aggiunto il seguente numero 3:

«3) per commettere gli abusi di cui all'articolo 519».

Art. 15.

1. L'articolo 524 del codice penale è abrogato.

Art. 16.

1. L'articolo 525 del codice penale è abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 526 del codice penale è abrogato.

Art. 18.

1. L'articolo 544 del codice penale è abrogato.

Art. 19.

1. L'articolo 578 del codice penale è abrogato.

Art. 20.

1. L'articolo 587 del codice penale è abrogato.

Art. 21.

1. L'articolo 592 del codice penale è abrogato.

Art. 22.

1. Il capo II del titolo XI del libro secondo del codice penale è abrogato.

Art. 23.

1. L'articolo 571 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 571. - (*Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*). - Chiunque usa i mezzi di disciplina in danno di persona sottoposta alla sua autorità, ovvero a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza o custodia ovvero per l'esigenza di una professione o arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se il fatto cagiona una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ne deriva la morte, è punito con le pene previste dall'articolo 584. Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e

non concorre nessuna delle aggravanti previste dagli articoli 577, 583 e 585 si procede d'ufficio».

Art. 24.

1. L'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 582. - (*Lesione personale*). - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Anche se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 577, 583 e 585 si procede d'ufficio».

Art. 25.

1. L'articolo 530 del codice penale è abrogato.